



Provincia di Sondrio

**Regolamento provinciale per l'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada**

Art. 1

Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani residenti in Italia, o cittadini di uno degli stati membri della Unione Europea stabiliti in Italia o cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia;
- b) essere residenti in provincia di Sondrio;
- c) avere raggiunto la maggiore età;
- d) avere conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato;
- e) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- f) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- g) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non siano in corso, nei loro confronti, procedimenti per dichiarazione di fallimento.

Art. 2

Domanda di ammissione all'esame

1. La presentazione delle domande può avvenire con le seguenti modalità:
 - a) direttamente al servizio "Trasporti" della Provincia di Sondrio in corso Vittorio Veneto, 28 – Sondrio;
 - b) mediante il servizio postale con raccomandata A.R..
2. La domanda in bollo deve contenere:
 - a) le generalità, il recapito ed il numero di codice fiscale;
 - b) l'autocertificazione dei requisiti richiesti per l'ammissione agli esami; i requisiti dovranno essere analiticamente riportati nella dichiarazione;
 - c) la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.
3. La firma in calce alla domanda deve rispettare le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000.

Art. 3

Programma d'esame

1. L'esame verterà sulle seguenti discipline in conformità all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264:
 - a) la circolazione stradale;
 - b) il trasporto di merci;
 - c) la navigazione;
 - d) il Pubblico Registro Automobilistico;

e) il regime tributario afferente il settore.

Art. 4 **Prove di esame**

1. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata.
2. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla commissione, contenente dieci quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame.
3. I quesiti verranno scelti da appositi elenchi, uno per ogni argomento definiti all'art. 3, approvati con provvedimento del dirigente del settore competente.
4. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta è di 60 minuti e la prova si intende superata con la risposta esatta ad almeno quaranta quesiti purchè per ogni gruppo siano state fornite almeno sette risposte esatte.

Art. 5 **Convocazione della seduta d'esame**

1. E' indetta una sessione annuale di prove che si terrà nel mese di novembre. Ad esse verranno invitati i candidati che avranno presentato domanda entro il 15 ottobre di ciascun anno.
2. Il presidente della commissione, di cui al successivo art. 6, almeno 15 giorni prima della data stabilita, invia la notizia della seduta ai candidati, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.

Art. 6 **Commissione d'esame**

1. La commissione sarà formata da:
 - a) il dirigente del servizio "Trasporti" dell'amministrazione, in qualità di presidente;
 - b) un rappresentante della Regione Lombardia;
 - c) un rappresentante del Dipartimento dei trasporti terrestri;
 - d) un rappresentante delle associazioni di categoria del settore studi di consulenza automobilistica maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - e) un segretario.
2. I componenti sono nominati con decreto del presidente della Provincia e durano in carica tre anni. Nella commissione, per ogni componente effettivo, è nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
3. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente.
4. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico.
5. Compiti della commissione:
 - a) valutare la regolarità delle domande presentate, previa istruttoria eseguita dal competente servizio provinciale, in ordine alla verifica dei requisiti morali e dei titoli per l'ammissione agli esami;
 - b) fissare le date per l'effettuazione degli esami;

- c) accertare, mediante i previsti esami, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati.
6. Ai membri esterni della commissione è riconosciuto, per ogni seduta, un compenso pari a quello in vigore per la partecipazione alle sedute del consiglio provinciale.

Art. 7

Rilascio degli attestati

1. Gli attestati di riconoscimento vengono rilasciati, sulla base delle risultanze del verbale d'esame, dal Dirigente del competente settore.
2. Il rilascio dell'attestato avverrà previo assolvimento dell'imposta di bollo.
3. Il dirigente provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, eccetera).

Art. 8

Ripetizione delle prove d'esame

1. Qualora in sede d'esame un candidato non superi la prova prescritta potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.
2. Per la ripetizione dell'esame il candidato dovrà presentare nuova domanda.

Art. 9

Elenco provinciale

1. I titolari degli attestati rilasciati in base al presente regolamento sono inseriti in un apposito elenco provinciale pubblicato sul sito web ufficiale dell'amministrazione e liberamente consultabile on-line.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Gli attestati di abilitazione alla professione di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validità e possono essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 9.